



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ordinanza del Sindaco n. 21 (R.G. Ordinanze n. 55)

del 20/05/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, SINO A TUTTO IL 2 GIUGNO 2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che negli ultimi tre mesi è stata emanata copiosa normativa rivolta alla tutela della salute pubblica, mediante la quale sono stati posti stringenti limiti agli spostamenti delle persone, alle relative attività, nonché alle attività degli uffici pubblici, delle attività produttive e commerciali dislocate sul territorio, il tutto allo scopo di evitare assembramenti, prevedendo l'obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre che il frequente lavaggio delle mani e la sanificazione/igienizzazione degli ambienti e dei veicoli;

Rilevato che uno dei tanti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e segnatamente il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, le cui misure sono rimaste in vigore fino allo scorso 17 maggio 2020, all'art. 1, titolato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", al comma 1, lett. e), così disponeva: *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;"*

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, da ultimo modificato con D.P.C.M. 18 maggio 2020, sulla scia di quanto precedentemente prescritto per l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, all'art. 1, comma 1 lett. b) ha così stabilito: *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;"*

Ritenuto che nelle aree giochi collocate nei parchi ed aree verdi comunali recintate non vi siano attualmente le condizioni per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, alla luce del fatto che la quasi totalità degli oltre 40 parchi e giardini pubblici recintati dispone anche di un'area giochi attrezzata;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, che al comma 9 attribuisce ai sindaci il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree verdi comunali e parchi pubblici nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurarne il costante rispetto della misura di distanza di sicurezza tra le persone e la possibilità che si verifichino assembramenti;

Richiamato il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e sino alla mezzanotte del prossimo 2 giugno 2020:

- 1) la chiusura e il divieto di accesso a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, al cui interno siano presenti aree attrezzate a giochi per bambini;
- 2) che laddove gli accessi siano consentiti, in considerazione del fatto che alcune aree verdi comunali sono prive di aree attrezzate a giochi per bambini, questi dovranno avvenire: a) mediante l'utilizzo di apposite mascherine che dovranno essere indossate in modo tale da assicurare la copertura simultanea di naso e bocca; b) con movimenti improntati al costante rispetto della distanza di sicurezza da altre persone di almeno 1 metro; c) che siano evitati gli assembramenti (intesi come il raggruppamento di diverse persone in spazio ristretti, ancorché venga rispettata fra di loro la distanza interpersonale di 1 metro). Il distanziamento interpersonale di 1 metro potrà essere omesso dalle persone conviventi e/o appartenenti allo stesso nucleo familiare, con l'obbligo di giustificare tale stato agli organi deputati al controllo;
- 3) che la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti n. 1 e 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate all'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (ossia a quelle previste dall'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19);

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia sino al 2 giugno 2020, in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.

- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



IL SINDACO

Zantedeschi Ing. Gerardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zantedeschi Ing. Gerardo". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke at the end.



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - DISTRETTO VR1B

fra i Comuni di Negrar di Valpolicella e San Pietro in Cariano

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, n° 57 - 37029 San Pietro in Cariano - tel. 045-6832190 - fax 045-6801268
e.mail: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it - pec: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

DISTACCAMENTO DI SAN PIETRO IN CARIANO

OGGETTO: Copia informatica di documento analogico - Dichiarazione di conformità all'originale

Si attesta che la presente copia informatica è conforme al documento analogico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche.

Di seguito si riportano i dati del documento analogico originale e del pubblico ufficiale che ne attesta la conformità.

Dati del documento analogico originale:	
Nome e cognome del firmatario:	GERARDO ZANTEDESCHI
Data in cui è stata apposta la firma:	20/05/2020
Numero dei fogli del documento analogico originale:	2 (DUE) - 4 (QUATTRO) FACCIATE
Luogo fisico in cui è conservato il documento analogico originale:	presso gli uffici del Comando della Polizia Locale di San Pietro in Cariano (VR)
Qualità del documento:	ORDINANZA DEL SINDACO

Dati relativi al pubblico ufficiale che attesta la conformità della copia informatica al documento analogico originale:	
Nome e Cognome:	Francesco Bendazzoli
Qualifica rivestita:	Comandante della Polizia Locale del Comune di San Pietro in cariano (VR)

Data 20/05/2020

Il Responsabile del Servizio
(Francesco Bendazzoli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.